



Presidenza/prot. Comunicazioni 370/19 ottobre 2020/m.d.

- pregg.<sup>mi/e</sup> sigg.<sup>ri/e</sup> **presidenti/esse**  
sigg.<sup>ri/e</sup> **direttori/trici**  
spett.<sup>li</sup> **segreterie**  
dei cori affiliati alla Federazione
- pregg.<sup>mi/e</sup> sigg.<sup>ri/e</sup> **compositori/trici**  
**della sezione**
- c.c. **Vicepresidente della Provincia,**  
**Assessore all'Istruzione e cultura**  
**italiana, all'Ambiente e all'Energia**  
**p.i. Giuliano Vettorato**  
[giuliano.vettorato@provincia.bz.it](mailto:giuliano.vettorato@provincia.bz.it)
- c.c. **Direttore della Ripartizione**  
**15. Cultura Italiana**  
**dott. Antonio Lampis**  
[antonio.lampis@provincia.bz.it](mailto:antonio.lampis@provincia.bz.it)
- c.c. **Direttrice dell'Ufficio Cultura**  
**dott.ssa Marisa Giurdanella**  
[marisa.giurdanella@provincia.bz.it](mailto:marisa.giurdanella@provincia.bz.it)

Bolzano, 19 ottobre 2020

Oggetto: **Comunicazione importante**

Pregg.<sup>mi/e</sup>,

con la presente si invia per opportuna conoscenza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e il relativo allegato A.

All'interno degli scritti non sono menzionate nuove misure concernenti la coralità, vi prego pertanto, come più volte ribadito, di osservare scrupolosamente i protocolli anti Covid-19 contenuti nella Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 533 – Seduta del 14.07.2020 sino ad eventuali nuove disposizioni.

Sebbene non vi siano ancora istruzioni contrarie ad un'organizzazione di prove e concerti, secondo le misure già comunicateci con Deliberazione presidenziale, sono molti i cori che contattano la scrivente Federazione chiedendo venga loro consegnata una linea comportamentale.

Ritengo che i presidenti e le presidentesse delle compagini corali affiliate alla Federazione, seguendo la propria sensibilità e l'esperienza maturata in anni di attività, sapranno certamente comportarsi garantendo la massima sicurezza all'interno di eventuali prove e concerti, attenendosi scrupolosamente ai protocolli anti

Covid-19. Rammento che la Federazione Cori dell'Alto Adige da tempo sta cercando di rintracciare spazi adeguati per le proprie compagini e a tal proposito si è nuovamente rivolta all'Assessore alla Cultura provinciale, che legge in conoscenza, auspicando che il sostegno dello stesso possa finalmente mettere fine al grave problema che affligge cori e corali, costrette da lungo tempo a vagare alla ricerca di spazi accontentandosi spesso di luoghi angusti, poco sicuri e inhospitali, divenuti in questi tempi ancora più pericolosi e dunque impraticabili.


In attesa di nuove comunicazioni da parte delle Istituzioni superiori, consiglio vivamente un periodo di standby, cercando di rimodulare l'attività, per quanto possa risultare difficile e complesso, attraverso l'utilizzo della multimedialità.

Capisco che anche per il settore culturale si tratti di periodi estremamente complessi da affrontare, soprattutto per quanto riguarda la vocalità che, se vuole raggiungere l'obiettivo preposto, deve operare in presenza, non soltanto per il controllo e la sinergia delle voci, ma anche per la mimica facciale e la gestualità.

Cordiali saluti

**La Presidentessa della Federazione Cori dell'Alto Adige**

**d.dr. Tamara Paternoster Mantovani**



Nr. 3 allegati:

1. D.P.C.M. del 18.10.2020
2. Allegato A
3. Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 533 – Seduta del 14.07.2020

N.b.: Ogni comunicazione viene prontamente postata sul sito della Federazione, <http://www.federcorialtoadige.it/>

**FEDERAZIONE CORI DELL'ALTO ADIGE**

via di Mezzo ai Piani, 18 - 39100 Bolzano  
C.F.: 800 13 62 02 18  
segr. 0471/324355  
iban: IT63 W060 4511 6020 0000 5000 494

Cassa di Risparmio – Ag.2 - Bolzano  
[www.federcorialtoadige.it](http://www.federcorialtoadige.it)  
e-mail: [info@federcorialtoadige.it](mailto:info@federcorialtoadige.it)  
pec: [federcorialtoadige@pec.it](mailto:federcorialtoadige@pec.it)





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

## **Art. 1.**

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private."*;
- b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole *"possono essere utilizzate"* è inserita la seguente *"anche"*;
- c) all'articolo 1, comma 5, le parole *"delle mascherine di comunità"* sono sostituite dalle seguenti *"dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie"*;
- d) all'articolo 1, comma 6:
  - 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *"e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;"*

- 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente "g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
- 3) alla lettera l), dopo le parole "sono consentite" sono aggiunte le seguenti "dalle ore 8,00 alle ore 21,00";
- 4) alla lettera n), il quinto periodo è sostituito dai seguenti "Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;"
- 5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;"
- 6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021(cd. "Piano scuola"), adottato con



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati»;*

- 7) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;”;*

- 8) la lettera *ee*) è sostituita dalla seguente: *“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;*
- 9) alla lettera *ff*) dopo la parola *“siti”* sono aggiunte le seguenti *“nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,”;*
- e) l'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.
- f) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: *a-bis) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;*

## **Art. 2. Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, **18 OTT. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed title.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written over the printed title.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## ALLEGATO A

### Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

#### **Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19**

#### INTRODUZIONE

(Nuove opportunità per garantire ai bambini e agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità e al gioco)

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco e all'educazione.

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, e tenuto conto dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo, nonché della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell'attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio di contagio epidemiologico.

Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo e ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali e unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico e alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini, sugli adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie.

Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali e ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità e al gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze.

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e alle attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:

1. la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2. l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che proseguono nella realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo, a seguito della riapertura dei servizi educativi e delle scuole a partire dal mese di settembre 2020.

In particolare, ci si riferisce:

1. alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2. alla realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, *outdoor education*).



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

La finalità perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità e al gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare, si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, specialmente a seguito della ripresa delle attività lavorative in presenza.

## SEZIONE 1

(Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adolescenti)

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), così come previsto dalla normativa vigente.

Gli aspetti considerati riguardano:

1. l'accessibilità degli spazi;
2. i compiti del gestore;
3. la responsabilità del genitore o dell'accompagnatore.

### SEZIONE 1.1

(Accessibilità degli spazi)

L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve realizzarsi alle seguenti condizioni:



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

1. da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
2. limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove compatibile con le attività di assistenza, e l'utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata.

## SEZIONE 1.2

(Compiti del gestore)

Il gestore deve:

1. disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

## SEZIONE 1.3

(Responsabilità dell'accompagnatore)

L'accompagnatore deve:

1. attuare modalità di accompagnamento diretto dei bambini minori di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
  - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
  - b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilità, cronicità e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
2. rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.

## SEZIONE 2

(Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto)

Le attività offerte possono essere realizzate dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati e dalle organizzazioni ed enti del terzo settore.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:

1. l'accessibilità degli spazi;
2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli educatori e gli animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI;
4. i principi generali d'igiene e pulizia;
5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione;
6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti;
7. l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti;
8. il protocollo di accoglienza;
9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze.

### SEZIONE 2.1

(Accessibilità degli spazi)

L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le attività devono essere circoscritte a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini e adolescenti accolti. A tale scopo, è consigliato che vengano distinte fasce relative al



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6 anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria (da 11 a 17 anni);

2. mediante iscrizione. È compito del gestore definire i tempi e le modalità per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.

Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell'infanzia, si possono prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle cosiddette *tagesmutter* (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020).

Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini, adolescenti e personale che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.4 del presente documento. Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.

È preferibile che gli accompagnatori dei bambini e degli adolescenti abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.

## SEZIONE 2.2

(Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile)

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico e l'utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.

È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza.

Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto a individuare una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di educazione all'aperto (*outdoor education*) nell'ambito del territorio di riferimento.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

## SEZIONE 2.3

(Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI)

Con riferimento al rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini e adolescenti, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente.

Per i bambini in età da 0 a 6 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo chi esercita la responsabilità genitoriale. In particolare, tale ambientamento è suggerito per i bambini già socializzati al nido o scuola dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali attività a settembre, successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate per il contenimento del contagio, considerata la presenza di adulti che normalmente non parteciperebbero alle attività.

Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni.

Tali indicazioni si ritengono valide anche per le attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico e utilizzo dei DPI da parte dei soggetti con età superiore a 6 anni.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## SEZIONE 2.4

### (Principi generali d'igiene e pulizia)

Considerato che il contagio si realizza per *droplets* (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;
2. non tossire o starnutire senza protezione;
3. mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
4. non toccarsi il viso con le mani;
5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6. arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto (*outdoor education*).

Nel caso di attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

1. gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.

*Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio*





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

1. Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso);
2. includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale.

## *Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine*

1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
2. le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;
3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti;
4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.

## *Garantire la sicurezza del pernottamento*

Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

1. occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti;
2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 2.8 *Protocollo di accoglienza*;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.8 *Protocollo di accoglienza*;
4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;
5. la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;
6. è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

## *Garantire la sicurezza dei pasti*

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

1. gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
2. è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda, o tramite una lavastoviglie;
3. è possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (per approfondimenti, si rimanda all'allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione "Ristorazione", e successivi aggiornamenti).

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020.

## *Pulire e igienizzare gli ambienti*

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonché una igienizzazione periodica.

È consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## *Prevedere scorte adeguate*

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.

## *Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19*

Nell'eventualità che compaiano casi o focolai da COVID-19, è consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e successivi aggiornamenti.

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

## SEZIONE 2.5

(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione)

È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati.

Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi.

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato e formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.

I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (<http://eduiss.it>), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.

Per periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

predisposta un'attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini e gli adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.

Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto delle attività.

## SEZIONE 2.6

(Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori e i gruppi di bambini e adolescenti)

Il gestore deve favorire l'organizzazione di piccoli gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

1. continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio. In caso di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato a un gruppo per ogni turno;
2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 *Principi d'igiene e pulizia*;
3. *non* prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori.

Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## SEZIONE 2.7

(Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini e degli adolescenti)

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.

È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate.

I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.

È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per neogenitori).

È opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività con i bambini e gli adolescenti.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## SEZIONE 2.8

### (Protocollo di accoglienza)

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:

1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio delle attività;
2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attività;
3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernottamento e frequenza delle attività per più di 24 ore.

#### *Protocollo per la prima accoglienza*

1. Chi esercita la responsabilità genitoriale deve autocertificare che il bambino o adolescente:
  - a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
  - b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  - c) non è stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2. Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso nell'area dedicata alle attività.
3. All'ingresso nell'area dedicata alle attività è raccomandata, ma *non* necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
4. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

## *Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso*

1. Per accedere alle attività, il bambino o l'adolescente:
  - a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;
  - b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza.
2. All'ingresso nell'area dedicata alle attività è raccomandata, ma *non* necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.

## *Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernottamento, successive al primo ingresso*



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

1. L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si racconderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.

Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione e allertare immediatamente il loro medico di medicina generale e il gestore.

## SEZIONE 2.9

(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, educatori e animatori con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze)

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini e adolescenti con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini e adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

bambino o l'adolescente, portando il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e l'utilizzo dei DPI, così come della necessità di accompagnare bambini e adolescenti con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

Nel caso in cui siano presenti bambini o adolescenti sordi alle attività, ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere previsto l'uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.

In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.


**Beschluss  
der Landesregierung**
**Deliberazione  
della Giunta Provinciale**

Sitzung vom                      Nr.            533  
    Seduta del  
    14/07/2020

## ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
 Landeshauptmannstellvertr.  
 Landeshauptmannstellvertr.  
 Landeshauptmannstellvertr.  
                                  Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher  
 Arnold Schuler  
 Giuliano Vettorato  
 Daniel Alfreider  
 Philipp Achammer  
 Massimo Bessone  
 Waltraud Deeg  
 Maria Hochgruber Kuenzer  
 Thomas Widmann

Eros Magnago

## SONO PRESENTI

Presidente  
 Vicepresidente  
 Vicepresidente  
 Vicepresidente  
 Assessori

Segretario Generale

**Betreff:**

Ersetzung der Anlage A des  
Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4

**Oggetto:**

Sostituzione dell'allegato A della legge  
provinciale 8 maggio 2020, n. 4

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

R1

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

Gestützt auf die Artikel 8, 9 und 54 des Autonomiestatuts auch unter Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3,

in Anbetracht der Tatsache, dass mit Beschluss des Ministerrates vom 31. Jänner 2020 auf dem ganzen Staatsgebiet für sechs Monate der Notstand in Bezug auf das Gesundheitsrisiko durch das Virus SARS-COV-2 erklärt wurde und am 11. März 2020 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Bezug auf die Verbreitung des Virus SARS-COV-2, die Pandemie ausgerufen hat,

gestützt auf das Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4,

gestützt auf das Gesetzesdekret vom 16. Mai 2020, Nr. 33,

festgestellt, dass gemäß Artikel 1 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, die Maßnahmen laut Anlage A aufgrund des epidemiologischen Verlaufs von der Landesregierung abgeändert werden können,

gestützt auf den Beschluss der Landesregierung Nr. 376 vom 26. Mai 2020,

gestützt auf den Beschluss der Landesregierung Nr. 410 vom 9. Juni 2020,

gestützt auf den Beschluss der Landesregierung Nr. 456 vom 23. Juni 2020,

in Anbetracht der Tatsache, dass sich die epidemiologische Situation konstant verbessert hat und zurzeit stabil ist;

nach Einsichtnahme in die Anlage A, die die derzeitige Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, zur Gänze ersetzt und die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist,

Dies vorausgeschickt,

beschließt

**DIE LANDESREGIERUNG**

einstimmig in gesetzlicher Form:

Visti gli articoli 8, 9 e 54 dello Statuto d'autonomia, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

constatato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus SARS-COV-2, lo stato di pandemia;

vista la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le misure di cui all'allegato A sono modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 376 del 26 maggio 2020;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 410 del 9 giugno 2020;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 456 del 23 giugno 2020;

constatato che la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile;

visto l'allegato A, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1) die beiliegende Anlage A, die die derzeitige Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, mit Wirkung ab dem 15. Juli 2020 zur Gänze ersetzt und die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen.

1) di approvare l'allegato A, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, con effetto dal 15 luglio 2020, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2, in geltender Fassung, im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche.

**DER LANDESHAUPTMANN**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**DER GENERALESEKRETÄR DER L.R.**

**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.**

## **ANLAGE A**

Aktualisiert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 533 vom 14.07.2020

### **Regeln und Maßnahmen**

Diese Anlage A legt die Regeln für die Phase 2 fest und beinhaltet:

I. Generelle Maßnahmen, die Gültigkeit gegenüber jeden haben, und Verhaltensempfehlungen.

II. Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftlichen und andere Tätigkeiten, die für die jeweiligen Bereiche Gültigkeit haben.

III. Verweise auf staatliche Bestimmungen und staatliche und territoriale Sicherheitsprotokolle.

#### **I. Generelle Maßnahmen**

1. Im Freien und in geschlossenen Räumen ist stets ein Sicherheitsabstand von 1 Meter einzuhalten, außer zwischen zusammenlebenden Mitgliedern desselben Haushalts und anders geregelter spezifischer Fälle.

2. Es gilt keine allgemeine Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atemwege, außer unterhalb des zwischenmenschlichen Abstands von 1 Meter. Ausgenommen sind zusammenlebende Mitglieder desselben Haushaltes.

3. In allen Fällen, in denen Menschenansammlungen wahrscheinlich sind oder wo eine konkrete Möglichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen oder zu treffen, ohne den zwischenmenschlichen Abstand von 1 Meter einhalten zu können (z.B. in Fußgängerzonen, auf Bürgersteigen, etc...), ist es für jeden verpflichtend, einen Schutz der Atemwege zu benutzen.

4. An allen geschlossenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Orten, einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel, muss jeder einen Schutz der Atemwege tragen, wenn der Abstand von 1 Meter nicht stabil eingehalten werden kann.

5. Als Schutz der Atemwege werden chirurgische Masken oder solche einer höheren Kategorie verwendet. Als Alternative können auch waschbare und wiederverwendbare Bedeckungen aus Stoff, auch selbst hergestellte, welche, korrekt getragen, das Bedecken von Mund und Nase sicherstellen. Die Masken müssen alle ohne Ventil sein. Schutzvisiere bieten nur in Kombination mit den in diesem Absatz genannten Mund- und Nasen-Bedeckungen ausreichend Schutz.

## **ALLEGATO A**

Aggiornato con delibera della Giunta Provinciale n. 533 del 14.07.2020

### **Regole e misure**

Questo allegato A stabilisce le regole della fase 2 e include:

I. misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti, e raccomandazioni di comportamento;

II. misure specifiche per le attività economiche ed altre attività, che hanno validità per il rispettivo ambito;

III. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.

#### **I. Misure generali**

1. All'aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e i casi specifici regolati diversamente.

2. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne che al di sotto di 1 metro di distanza interpersonale. È fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente.

3. In tutti i casi dove vi siano probabili assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.

4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 1 metro.

5. Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche o di categoria superiore. In alternativa sono utilizzate delle coperture in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con la copertura della bocca e del naso di cui al presente comma.

6. In geschlossenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen muss die Desinfektion von Händen für die Benutzer immer und überall möglich sein. Außerdem wird allen Bürgern empfohlen, Desinfektionsmittel für die Hände immer dabei zu haben und regelmäßig zu verwenden.

7. Betreiber von Räumlichkeiten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, legen Zugangsregeln fest, um eine Überfüllung des gesamten Geländes, von Fluren, Gallerien, Korridoren und deren Umgebung zu vermeiden, welche die Aufrechterhaltung eines sicheren zwischenmenschlichen Abstands nicht mehr ermöglicht.

8. Für die mit diesem Gesetz oder mit Dringlichkeitsmaßnahme geregelte Dienste, einschließlich der Dienste für die Kinderbetreuung, finden die Abstandsregeln dieses Abschnitts Anwendung. Die Vorschrift FFP2-Masken zu tragen ist durch die Vorschrift chirurgische Masken, die im Handel erhältlich sind, zu tragen, ersetzt.

**II. Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftlichen und andere hier genannte Tätigkeiten**

1. Bei allen Tätigkeiten, bei denen nicht ausdrücklich eine alternative Regelung vorgesehen ist, wird zur Vermeidung einer zu hohen Personendichte ein Verhältnis zwischen Fläche und höchstmöglicher Personenanzahl hergestellt. Das Verhältnis beträgt 1 Person pro 5 m<sup>2</sup>. Die Eigentümer oder Nutzer der Flächen sind verpflichtet, im Falle von Flächen über 50 m<sup>2</sup> für die Einhaltung dieser 1/5 Regel zu sorgen. In eigens vorgesehen Fällen gilt das Verhältnis 1/10 (Abschnitt II. J, Abschnitt II. N und Abschnitt II.O).

2. Es muss die regelmäßige, zumindest aber einmal tägliche Reinigung gewährleistet werden.

3. Es muss, sofern realisierbar, eine ausreichende natürliche Lüftung und ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet werden.

4. Im Sinne von Abschnitt I. 6 muss eine umfangreiche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Vorrichtungen zur Desinfektion der Hände gewährleistet werden. Im Besonderen müssen diese Vorrichtungen neben Tastaturen, Touchscreens und Zahlungssystemen im Falle der Kundenverwendung verfügbar sein.

5. Ab 15. Juli 2020 dürfen die Spielhallen, Wett- und Bingosäle, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen ihre Tätigkeit unter Einhaltung der im Abschnitt II.O enthaltenen Sicherheitsmaß-

6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre che tutti i cittadini portino sempre con sé il disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.

7. I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare assembramenti all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non consentono più il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

8. Ai servizi disciplinati da questa legge o dalle ordinanze presidenziali, ivi inclusi i servizi per l'assistenza all'infanzia, si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. Ove previsto l'obbligo dell'uso della mascherina FFP2, esso è da intendersi sostituito con l'obbligo dell'uso delle mascherine chirurgiche offerte in commercio.

**II. Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate**

1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata, viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 5 m<sup>2</sup>. I proprietari o gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa regola di 1/5 in caso di superfici superiori a 50 m<sup>2</sup>. In casi espressamente previsti vale il rapporto di 1/10 (capo II. J, capo II. N e capo II.O).

2. Deve essere garantita la pulizia, almeno una volta al giorno.

3. Devono essere garantite, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.

4. Ai sensi del capo I. 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti.

5. A partire dal 15 luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle misure di cui al capo II.O.

nahmen wieder aufnehmen.

## II. A – Spezifische Maßnahmen im Handel

1. Die 1/5 Regel gilt für alle Handelsgeschäfte, mit Ausnahme der Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von unter 50 m<sup>2</sup>, da auf kleinen Flächen eine Vermeidung einer zu hohen Personendichte bereits durch die Anwendung der Abstandsregel gewährleistet wird. Die 1/5 Regel berücksichtigt nur die Zahl der Kunden. Das Personal des Geschäfts wird bei der Ermittlung der Höchstzahl an Personen nicht berücksichtigt.
2. Die Betreiber von Supermärkten und Einkaufszentren legen im Rahmen der Anwendung der 1/5 Regel die Zugangsregeln gemäß Abschnitt I. 7 fest.
3. Die Verwendung von Einweghandschuhen bei der Einkaufstätigkeit von unverpackten Lebensmitteln ist verpflichtend. Der Betreiber muss die Einweghandschuhe zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall müssen die Hände beim Eingang desinfiziert werden.
4. Es müssen Informationen bereitgestellt werden, um den Kundenabstand in der Warteschlange am Eingang zu gewährleisten.
5. Der Kassbereich muss mit Schutzvorrichtungen abgetrennt werden.
6. Es werden geregelte und gestaffelte Zugänge durch die Verlängerung der Öffnungszeiten bis maximal 22 Uhr ermöglicht. An Sonn- und Feiertagen bis Ende Juni 2020 bleiben Geschäfte geschlossen.

## II. B – Spezifische Maßnahmen bei der Beherbergung

1. Für gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe gemäß Artikel 5 und nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, für die Tätigkeiten gemäß dem Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 (Urlaub auf dem Bauernhof), gemäß dem Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12 (Regelung der privaten Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen), und gemäß dem Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22 (Schutzhütten), gilt auf den Gemeinschaftsflächen die 1/5-Regel, wobei nur die Zahl der Gäste berücksichtigt wird. Ausgenommen sind die Flächen für die Verabreichung von Speisen und Getränken, wo die Regel laut Abschnitt II. D, 2 gilt.

## II. A – Misure specifiche nel commercio

1. La regola di 1/5 si applica a tutti i negozi commerciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una superficie di vendita inferiore a 50 m<sup>2</sup>, poiché su una superficie piccola già l'applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/5 riguarda solo il numero dei clienti. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone.
2. I gestori di supermercati e centri commerciali prevedono, nell'ambito della applicazione della regola di 1/5, le modalità d'accesso di cui al capo I. 7.
3. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. L'operatore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata.
4. Deve essere messa a disposizione l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
5. L'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.
6. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22. Nei giorni festivi e di domenica fino a fine Giugno 2020 i negozi rimangono chiusi.

## II. B – Misure specifiche per gli alloggi

1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, di cui all'articolo 5, e per gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la regola di 1/5, che tiene conto solo del numero degli ospiti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II. D, 2.

2. In den Schutzhütten, Berggasthäusern und Jugendherbergen, wird die Schlafkapazität in gemeinschaftlichen Schlafräumen um ein Drittel reduziert, wobei die Abstandsregel von 1 Meter zwischen den Personen einzuhalten ist, mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. Der Abstand kann in alle Richtungen unterschritten werden, wenn geeignete Trennvorrichtungen zwischen den Personen installiert sind. Schutzhütten gewähren Personen jedenfalls Unterkunft und Schutz im Falle von Gefahr und wenden dabei ein eigenes vom Sanitätsbetrieb festgelegtes Protokoll an.

3. In den Speisesälen gilt die Beschränkung laut Abschnitt II. D, 2, mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts und Personen, die im selben Zimmer beherbergt sind.

4. Für die Selbstbedienung am Buffet ist das Tragen eines Schutzes der Atemwege gemäß Abschnitt I. 5 sowie die vorherige Desinfektion der Hände vorgeschrieben.

5. Die Desinfektion der Hände vor und nach der Benutzung der Toilette ist verpflichtend.

6. Für Freibäder und für Hallenbäder finden die Maßnahmen laut Abschnitt II. J Anwendung. Für Umkleieräume und Duschen finden die Maßnahmen laut II. I, 3 Anwendung.

7. Für Betreuungs- und Begleitungsangebote für Kinder gelten die allgemeinen Abstandsregeln und Pflichten zur Bedeckung von Nase und Mund.

8. Servierkräfte, die während der Arbeit in ständigem Kontakt mit Gästen sind, müssen einen Schutz der Atemwege verwenden.

9. Für Campingplätze gelten sämtliche Regeln dieses Abschnittes II. B. In den Waschräumen oder Sanitäranlagen gelten die allgemeinen Abstandsregeln, nicht aber die 1/5-Regel. Die Waschräume und Sanitäranlagen müssen mehrmals täglich sanifiziert werden. In den Waschräumen und Sanitäranlagen müssen Menschenansammlungen vermieden werden.

10. Für Saunen, Kneippanlagen und die Räume in Wellness-Anlagen gelten die Regeln gemäß Abschnitt II. N.

11. Beim Verdachtsfalls mit Symptomen findet das vom Sanitätsbetrieb genehmigte Protokoll Anwendung.

**II. C – Covid Protected Area**

1. Die Maßnahmen Covid Protected Area gel-

2. Nei rifugi, rifugi-albergo e negli ostelli per la gioventù i posti letto nei dormitori comuni saranno ridotti di un terzo, e va rispettata la regola di 1 metro di distanza tra le persone, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. La distanza può essere ridotta in tutte le direzioni se sono installati idonei dispositivi separatori tra le persone. I rifugi offrono in ogni caso alle persone alloggio e protezione in caso di pericolo, applicando in questo caso un apposito protocollo approvato dall'azienda sanitaria.

3. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al capo II. D, 2, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e tra persone che alloggiano nella stessa stanza.

4. Per il self-service ai buffet è prescritto l'uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. 5 e la previa disinfezione delle mani.

5. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.

6. Alle piscine all'aperto e alle piscine coperte si applicano le misure di cui al capo II. J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al punto II. I, 3.

7. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini si applicano le misure generali sul distanziamento e la copertura di naso bocca.

8. Il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, deve utilizzare protezioni delle vie respiratorie.

9. Per i campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo II. B. Nei bagni o nei servizi igienici si applicano le regole generali sulla distanza, ma non la regola del 1/5. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno. Nei bagni e nei servizi igienici si devono evitare assembramenti.

10. Per le saune, gli impianti "Kneipp" e le diverse camere nelle strutture per il benessere valgono le misure di cui al capo II. N.

11. In caso di casi sospetti con sintomi, si applica il protocollo approvato dall'azienda sanitaria.

**II. C – Covid protected area**

1. Le misure Covid protected area si applicano



ten für die Beherbergung laut Abschnitt II. B. Die Einhaltung der Maßnahmen ermöglicht es, von den Beschränkungen laut Abschnitt II. B, 1, 3, 4, 6 und 10 abzusehen. Zu diesem Zweck sind folgende zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten:

- Tägliche Laser-Temperaturmessung für alle Mitarbeiter und wöchentliche Covid -Tests für alle Mitarbeiter gemäß Protokoll des Sanitätsbetriebs.

- Lückenloser Gästechek: die Gäste und Kunden weisen beim Check-in einen zertifizierten, negativen PCR-Test vor, dessen Ergebnis nicht älter als 4 Tage ist, oder erbringen den zertifizierten Nachweis einer Antikörper-Entwicklung, oder machen bei Ankunft einen Test gemäß Protokoll des Sanitätsbetriebs.

- Die Anwesenheit der Personen ist in geeigneten Systemen oder Tabellen zu erfassen und muss nach 30 Tagen gelöscht werden.

- Weitere spezifische Maßnahmen, die es Gästen erlauben, einen Urlaub zu verbringen mit geringeren Risiken der Ansteckung.

## **II. D – Spezifische Maßnahmen für die Tätigkeiten der Gastronomie**

1. Die Maßnahmen gelten für jegliche Form der Schank- und Speisebetriebe, auch im Rahmen der Beherbergungstätigkeiten.

2. Für die Tätigkeiten der Gastronomie gilt anstelle der 1/5 Regel folgende Beschränkung: im Lokal dürfen sich nicht mehr Gäste aufhalten, als es Sitzplätze gibt. In Schankbetrieben werden auch die Stehplätze im jeweiligen Abstand von 1 Meter am Tresen hinzugezählt. Die Tische müssen so gereiht sein, dass ein Abstand zwischen den Personen von 1 Meter gewährleistet ist, mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. Diese Abstände können in alle Richtungen (frontal, schräg, seitlich und nach hinten) nur unterschritten werden, wenn geeignete Trennvorrichtungen zwischen den Personen installiert sind.

3. Tische, Utensilien und Trennvorrichtungen zwischen den Personen müssen nach jedem Kundenwechsel gereinigt und desinfiziert werden.

4. In den Speiselokalen wird die Verwendung eines Systems zur Vormerkung empfohlen.

5. Der Konsum und die Verabreichung am Tresen ist nur dann erlaubt, wenn der zwischen-

agli alloggi di cui al capo II. B. Il rispetto delle misure permette di superare le limitazioni di cui al capo II. B, 1, 3, 4, 6 e 10. A tal fine è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza supplementari:

- controllo giornaliero della temperatura con laser per il personale e test covid settimanali per tutti i dipendenti secondo il protocollo del servizio sanitario.

- Controllo completo degli ospiti: test completo di tutti gli ospiti: gli ospiti e i clienti al check-in presentano un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima, oppure forniscono prova certificata dello sviluppo di anticorpi o fanno un test all'arrivo secondo il protocollo del servizio sanitario.

- la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e deve essere cancellata dopo 30 giorni.

- Altre misure specifiche che consentono agli ospiti di trascorrere una vacanza con un rischio minore di contagio.

## **II. D – Misure specifiche per le attività di ristorazione**

1. Le misure valgono per ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell'ambito dell'attività alberghiera.

2. Per le attività di ristorazione, al posto della regola di 1/5 si applica la seguente restrizione: nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti 1 metro l'uno dall'altro. I tavoli devono essere disposti in modo tale che ci sia una distanza di 1 metro tra le persone, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Queste distanze possono essere ridotte in tutte le direzioni (frontalmente, obliquamente, lateralmente e posteriormente) solo se tra le persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati.

3. I tavoli, gli utensili e le barriere fisiche tra le persone devono essere pulite e sanificate dopo ogni cambio di clienti.

4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l'uso di un sistema di prenotazione.

5. La consumazione e la somministrazione al banco sono consentite solo se viene mantenuta

menschliche Abstand zwischen den Kunden eingehalten wird oder wenn geeignete Trennvorrichtungen vorhanden sind, um die Tröpfcheninfektion zu verhindern.

6. Nur am Tisch – und am Tresen nur für die unabdingbar notwendige Zeit des Verzehrs – kann auf das Tragen eines Schutzes der Atemwege verzichtet werden.

7. Die Desinfektion der Hände vor und nach der Benutzung der Toilette ist verpflichtend.

8. Servierkräfte, die während der Arbeit in ständigem Kontakt mit Gästen sind, müssen einen Schutz der Atemwege verwenden.

9. Vor und nach dem Lesen von Zeitungen oder dem Benutzen von Spielkarten sind die Hände zu desinfizieren.

## **II. E – Spezifische Maßnahmen für Berufe der Körperpflege**

1. Die 1/5 Regel gilt für alle Räume und Salons, mit Ausnahme jener mit einer Fläche von unter 50 m<sup>2</sup> und berücksichtigt nur die Zahl der Kunden.

2. Wo sich Dienstleister und Kunden über einen längeren Zeitraum in einer Entfernung von weniger als 1 Meter befinden, muss der Arbeitserbringer eine chirurgische Maske tragen. Der Kunde trägt einen Schutz der Atemwege gemäß Abschnitt I. 5.

3. Die tägliche Laser-Temperaturmessung des Personals und eine Laser-Temperaturmessung der Kunden vor Leistungserbringung ist notwendig.

4. Das Personal und der Kunde müssen Einweghandschuhe verwenden, oder sich vor und nach der Leistungserbringung die Hände desinfizieren.

5. Vor und nach dem Lesen von Zeitungen und Zeitschriften sind die Hände zu desinfizieren.

## **II. F – Spezifische Maßnahmen für sportliche Tätigkeiten im Freien**

1. Als zulässige sportliche Aktivitäten gemäß Artikel 1 Absatz 8 gelten sämtliche sportliche Aktivitäten des Breitensports im Freien und jene, die von Sportvereinen im Freien ausgeübt werden.

2. Bei sportlichen oder motorischen Aktivitäten muss während der Fortbewegung immer ein Sicherheitsabstand von 1 Meter eingehalten werden, mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. Wenn eine

die Distanz interpersonale tra i clienti, o se sono previste opportune barriere fisiche che impediscono il *droplet*.

6. Solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione – è permesso di non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie.

7. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.

8. Il personale di servizio che durante il lavoro è continuamente a contatto con gli ospiti deve utilizzare protezioni delle vie respiratorie.

9. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo la lettura dei giornali e l'uso delle carte da gioco.

## **II. E – Misure specifiche per i servizi di cura alla persona**

1. La regola di 1/5 si applica a tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 50 m<sup>2</sup>, e tiene conto solo del numero di clienti.

2. Dove il prestatore del servizio e il cliente si trovano a distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro, il prestatore di servizio deve indossare una mascherina chirurgica. Il cliente deve indossare una protezione respiratoria di cui al capo I. 5.

3. È necessario il controllo giornaliero con laser della temperatura del personale e un controllo con laser della temperatura dei clienti prima di fornire il servizio.

4. Il personale e il cliente devono usare guanti "usa e getta" o disinfettarsi le mani prima e dopo la prestazione del servizio.

5. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima e dopo la lettura dei giornali e delle riviste.

## **II. F – Misure specifiche per le attività sportive all'aperto**

1. Sono considerate come attività sportive ammesse ai sensi dell'articolo 1, comma 8, tutte le attività sportive di base all'aperto e quelle svolte dalle associazioni sportive all'aperto.

2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie, durante gli spostamenti, deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando vi

Wahrscheinlichkeit besteht, andere Menschen zu treffen und der Abstand von 1 Meter zwischen den Personen nicht eingehalten werden kann, muss ein Schutz der Atemwege verwendet werden. Für Mannschaftsspiele und für Kontaktsportarten, die gemäß Abschnitt III, Absatz 7 ausgeübt werden, kommen die in genanntem Absatz erwähnten Protokolle zur Anwendung.

Falls Mannschaftsspiele und Kontaktsportarten als Aktivitäten des Breitensports ausgeübt werden, finden dazu die Mindestabstände laut diesem Abschnitt Anwendung und der Kontakt ist nur im für diesen Sport absolut notwendigen Ausmaße und für die dafür unerlässliche Zeit zulässig.

3. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen erfolgt gemäß den Bedingungen laut Abschnitt II. I, 3.

4. Sport- oder Fitnesstrainer können ebenso im Freien, auch mit mehreren Personen, ihre Tätigkeit ausüben, unter Berücksichtigung der generellen Maßnahmen laut Abschnitt I. und II. F.

5. Die Begleitung von Kindern gemäß Artikel 1 Absatz 8 ist bis zum Alter von 8 Jahren verpflichtend.

**II. G – Spezifische Maßnahmen für kulturelle Tätigkeiten, Übungen und Proben sowie Weiterbildungstätigkeiten und Jugendarbeit.**

1. Die Tätigkeiten gemäß Artikel 1 Absatz 16 werden, vorbehaltlich der Bestimmungen unter Abschnitt II. K, unter Einhaltung der Vorschriften laut Abschnitt II., 1 – 5 ausgeführt.

2. Ausbildungskurse und Weiterbildungstätigkeiten jeglicher Natur, einschließlich der Arbeitssicherheit, betrieblicher Fortbildungen und der Übungen der operativen Strukturen des Zivilschutzes des Landes, können unter Einhaltung der Vorschriften laut Abschnitt II., 2 – 5 ausgeführt werden. Sie können nur auf Vormerkung geleistet werden.

3. Proben und Aufführungen von Musikkapellen und Chören sind unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Einhaltung des Sicherheitsabstandes zwischen den Personen von 1 Meter für die Musikkapellen und 1,5 Metern für die Chöre, sowie der generellen Maßnahmen gemäß Abschnitt I. Die Personen dürfen sich nicht frontal gegenüberstehen, mit Ausnahme des Leiters, der in diesem Fall einen Abstand von 3 Metern einzuhalten hat, mit Schutz der Atemwege beträgt der Ab-

sia la probabilità di incontrare altre persone e non si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. Ai giochi di squadra e allo sport a contatto, se praticati nella forma di cui al capo III, comma 7 si applicano i protocolli citati in tale comma.

Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono esercitati come sport di base, si applicano ad essi le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.

3. L'uso di spogliatoi e docce è soggetto alle condizioni di cui a capo II. I, 3.

4. Tecnici sportivi o istruttori di fitness possono svolgere le loro attività ugualmente all'aperto, anche con più persone, in osservanza delle misure generali di cui ai capi I. e II. F.

5. L'accompagnamento dei bambini di cui all'articolo 1, comma 8, è obbligatorio fino all'età di 8 anni.

**II. G – Misure specifiche per attività culturali, attività addestrative, prove nonché per attività di formazione e il settore giovanile.**

1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 16, si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II., 1 – 5., fatte salve le disposizioni di cui al capo II. K.

2. Le attività addestrative e le attività di formazione di qualsiasi tipo, comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla formazione aziendale e le attività addestrative delle strutture operative della protezione civile provinciale, possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II., 2 – 5. Esse possono essere svolte solo su prenotazione.

3. Le prove e le esibizioni di bande musicali e cori sono consentite alle seguenti condizioni:

- rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di 1 metro per le bande musicali e 1,5 metri per i cori, nonché delle misure generali di cui al capo I. Le persone non devono posizionarsi frontalmente, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare una distanza di sicurezza di tre metri, con protezione delle vie respiratorie la distanza si riduce a 1,5 metri.

stand 1,5 Meter.

- Das jeweilige Instrument mit Zubehör darf nur von einer Person verwendet werden. Die Reinigung der Instrumente erfolgt vor und nach den Proben zu Hause. Jede Person muss vor dem Verlassen des zugeordneten Platzes die Hände desinfizieren und Mund- und Nase bedecken.
- Wenn möglich, sollten Proben im Freien abgehalten werden. Bei Proben in geschlossenen Räumen müssen zusätzlich zur Einhaltung der Maßnahme laut Abschnitt II. 2 zu Beginn und am Ende alle vorhandenen Türen und Fenster geöffnet werden.

4. Für Darsteller und Gruppenmitglieder von Bühnensembles, Filmsets und entsprechenden Probensituationen kann unter folgenden Bedingungen zeitbegrenzt für die Dauer des Auftritts von den allgemeinen Abstandsregeln abgewichen werden:

- Ein Körperkontakt muss auf die kürzest mögliche Zeit beschränkt sein und nach dem Szenenende müssen die betroffenen Personen umgehend die Hände desinfizieren.
- Bei Sprech- und Singproben wird ein Gesichtsvisor verwendet, sofern die vorgesehenen Abstände nicht eingehalten werden.
- Für den Kontakt mit dem Publikum gelten jedenfalls die allgemeinen Abstandsregeln.

5. Sommerferienwochen mit Jugendlichen samt Übernachtung in Selbstversorgerhütten, Bildungshäusern und Zeltlagern können unter folgenden Voraussetzungen abgehalten werden:

- Alle Teilnehmenden, sowohl Jugendliche als auch Betreuer, weisen bei Beginn einen zertifizierten, negativen PCR-Test vor, dessen Ergebnis nicht älter als 4 Tage ist.
- Die Anwesenheit aller Teilnehmenden muss dokumentiert werden.
- Allen Teilnehmern wird täglich die Temperatur gemessen.
- Die Teilnehmenden verhalten sich während der Sommerferienwoche als geschlossene Gruppe ohne Außenkon-

- il rispettivo strumento con accessori può essere utilizzato da una sola persona. La pulizia degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove. Ogni persona deve, prima di lasciare il posto assegnato, disinfettare le mani e coprire la bocca e il naso;

- Possibilmente le prove sono effettuate all'aperto. Nel caso di prove in luoghi chiusi, oltre al rispetto della misura di cui al capo II. 2, tutte le porte e le finestre esistenti devono essere aperte prima e dopo le prove.

4. Agli attori e ai membri dei gruppi teatrali, dei set cinematografici e delle corrispondenti situazioni di prova può essere concessa una deroga alle regole generali, limitatamente alla durata dello spettacolo, alle seguenti condizioni:

- il contatto fisico deve essere limitato al più breve tempo possibile e alla fine della scena le persone interessate devono disinfettarsi immediatamente le mani.

- durante le prove di recitazione e canto si utilizza una visiera protettiva, qualora non si rispettino le distanze previste.

- in ogni caso, per quanto riguarda il contatto con il pubblico valgono le regole generali sulla distanza.

5. Le settimane di vacanze estive con i giovani, compresi i pernottamenti in rifugi in autogestione, centri residenziali di educazione permanente e campeggi, possono essere organizzate in osservanza delle seguenti misure:

- tutti i partecipanti, sia i giovani che gli accompagnatori, presentano al check-in un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima.
- La presenza di tutti i partecipanti deve essere documentata.
- Controllo giornaliero della temperatura di tutti i partecipanti,
- Durante le settimane di vacanze estive i partecipanti si comportano come gruppo chiuso senza contatti esterni.

takte.

- Für den Fall, dass das Risiko eines Kontakts zu Gruppenexternen entsteht, sind alle Teilnehmenden verpflichtet, sich an die Maßnahmen laut Punkt I. zu halten.
- Jugendgruppen können den öffentlichen Nahverkehr unter Einhaltung aller diesbezüglich geltenden Maßnahmen benutzen.

## **II. H – Spezifische Maßnahmen für die Transporte**

1. Im öffentlichen Nahverkehr auf Straßen, Seen und auf Bahndiensten sowie bei Nicht-Linientransporten besteht die Pflicht, den Schutz von Mund und Nase zu tragen.
2. Für die Seilbahnen gelten folgende Bedingungen:
  - Einhaltung der Mindestabstände im Wartebereich.
  - Durchlüftung der Fahrzeuge durch Öffnung der Fenster.
  - Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atemwege für die Fahrgäste und Personal, das mit der Öffentlichkeit in Kontakt steht.
  - Bereitstellung von Vorrichtungen zur Desinfektion der Hände im Stationsbereich an den Eingängen, an den Schaltern und beim Zugang zu den Kabinen.
  - Periodische Desinfektion der Kabinen.
3. Im privaten PKW tragen alle Insassen einen Schutz der Atemwege, außer es handelt sich bei allen um zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. Unter dieser Voraussetzung kann der Mindestabstand von 1 Meter bei Fahrten auf dem Landesgebiet unterschritten werden.

## **II. I – Spezifische Maßnahmen für sportliche Tätigkeiten in geschlossenen Räumen**

1. Unter diese Tätigkeiten fallen die Tätigkeiten des Breitensports und jener, die von Sportvereinen in geschlossenen Räumen ausgeübt werden, jene der Fitness-Studios, der öffentlichen und privaten Sporthallen, auch Schulturnhallen, Sportzentren und Sportclubs, der Kletterhallen (auch wenn sie sich teilweise im Freien befinden) sowie generell der Tätigkeiten zum Wohlbefinden des einzelnen durch körperliche Übungen. Für Mannschaftsspiele und für Kontaktsportarten, die gemäß Abschnitt III, Ab-

- Nel caso che negli spostamenti dovesse esserci un rischio di contatto con persone non appartenenti al gruppo tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare le misure di cui al punto I.

I gruppi di giovani possono utilizzare i trasporti pubblici nel rispetto di tutte le misure vigenti al riguardo.

## **II. H – Misure specifiche per i trasporti**

1. Nel settore del trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie, nonché per i servizi di trasporto non di linea vi è l'obbligo di portare la protezione di naso e bocca.
2. Per gli impianti a fune valgono le seguenti condizioni:
  - rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
  - aerazione dei veicoli tramite apertura delle finestre;
  - obbligo dell'uso di protezioni delle vie respiratorie per passeggeri e personale in contatto con il pubblico;
  - messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell'area della stazione agli ingressi, agli sportelli e all'accesso alle cabine;
  - disinfezione dei mezzi periodica.
3. Nelle autovetture private, tutti gli occupanti indossano una protezione delle vie respiratorie, eccetto nel caso in cui tutti gli occupanti siano conviventi. A questa condizione, la distanza minima di 1 metro può essere ridotta per i viaggi sul territorio provinciale.

## **II. I – Misure specifiche per l'attività sportiva in luoghi chiusi**

1. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base e quelle svolte in luoghi chiusi dalle associazioni sportive, quelle dei centri fitness, delle palestre, anche scolastiche, e dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata (anche se sono in parte all'aperto) nonché le attività per il benessere individuale attraverso l'esercizio fisico. Ai giochi di squadra e allo sport a contatto, se praticati nella forma di cui al capo III, comma 7 si applicano i protocolli citati in tale comma.

satz 7 ausgeübt werden, kommen die in genanntem Absatz erwähnten Protokolle zur Anwendung.

Falls Mannschaftsspiele und Kontaktsportarten als Aktivitäten des Breitensports ausgeübt werden, finden dazu die Mindestabstände laut diesem Abschnitt Anwendung und der Kontakt ist nur im für diesen Sport absolut notwendigen Ausmaße und für die dafür unerlässliche Zeit zulässig.

2. Für Tätigkeiten dieses Abschnittes gelten außer den Maßnahmen gemäß Abschnitt I und Abschnitt II. auch folgende Maßnahmen:

- Maximale Obergrenze für gleichzeitig anwesende Personen durch die Einhaltung der 1/5 Regel.

- Zwischen den Personen, einschließlich jener an Geräten, muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter eingehalten werden, mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. Wenn sich Personen im Raum bewegen oder der Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Personen nicht eingehalten werden kann, muss ein Schutz der Atemwege verwendet werden. Es ist keine Übung mit direktem Körperkontakt möglich.

- Die tägliche Laser-Temperaturmessung des Personals und eine Laser-Temperaturmessung oder, im Falle der Abwesenheit des Personals, die Selbstkontrolle der Kunden vor Beginn der Aktivitäten.

- Alle Nutzer von Fitness-Studios und Kletterhallen tragen ohne Unterbrechung die eigenen jedenfalls regelmäßig zu desinfizierenden Sporthandschuhe oder desinfizieren vor und nach jeder Nutzung von Geräten ihre Hände.

- Nach jedem Gebrauch stellt der Verantwortliche des Fitnessstudios sicher, dass die Stellen an den Geräten desinfiziert werden, die mit dem Körper und dem ausgeatmeten Aerosol der Personen in Kontakt gekommen sind.

- Zusätzlich zu den Maßnahmen laut Abschnitt II. 3 bleiben, dort wo möglich, Fenster offen und werden besondere Maßnahmen zum ausreichenden Luftaustausch gewährleistet.

- Alle Kleidungsstücke und persönlichen Gegenstände müssen in den persönlichen Taschen verstaut werden, auch wenn sie in Schließfächern aufbewahrt werden.

3 Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen ist unter folgenden Bedingungen erlaubt:

- In den Umkleideräumen gilt, mit Ausnahme der Duschen, jedenfalls die Pflicht zum Tragen

Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono esercitati come sport di base, si applicano ad essi le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.

2. Per le attività di cui a questo capo valgono oltre alle misure di cui al capo I. e al capo II., anche le seguenti misure:

- numero massimo di persone presenti contemporaneamente rispettando la regola del 1/5;

- tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone circolano nello spazio o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. Non sono ammessi, esercizi a contatto diretto tra persone;

- il controllo giornaliero della temperatura con laser del personale e un controllo ovvero, in caso di assenza del personale, l'autocontrollo della temperatura con laser dei clienti prima dell'inizio dell'attività;

- tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo ogni utilizzo degli attrezzi;

- dopo ogni utilizzo il responsabile del centro fitness assicura la disinfezione delle parti degli attrezzi con i quali sono venuti a contatto il corpo e l'aerosol espirato delle persone;

- oltre alle misure di cui al capo II.3, le finestre devono rimanere aperte, ove possibile, e devono essere adottate misure speciali per garantire un adeguato ricambio d'aria;

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro le borse personali, anche qualora depositati negli appositi armadietti.

3. L'uso di spogliatoi e docce è consentito alle seguenti condizioni:

- Negli spogliatoi, escluse le docce, vale in ogni caso l'obbligo di indossare una protezione delle

des Schutzes der Atemwege. Es muss ein Abstand von 1 Meter eingehalten werden. Es dürfen gleichzeitig nur doppelt so viele Personen in den Umkleieräumen anwesend sein wie es verwendbare Duschplätze gibt. Bei nur einer Dusche oder in Umkleieräumen bis zu 20 m<sup>2</sup> dürfen bis zu 3 Personen anwesend sein. In Umkleieräumen öffentlicher Schwimmbäder und Thermalanlagen gilt die 1/5 Regel.

- Garderobeschränke müssen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Alternativ stellt der Betreiber den Kunden Einweg-Plastiksäcke zur Aufbewahrung der Kleider und Schuhe zur Verfügung.

- Duschen müssen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Alternativ muss jedem Kunden ein Sprühdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis zur Desinfektion der Wände, Duschstange und Duschplatte zur Verfügung gestellt werden, damit dieser zur eigenen Sicherheit vor Gebrauch die Dusche desinfiziert und nach 45 Sekunden Einwirkzeit die Dusche benutzen kann.

- Im Duschaum sind 1 Meter Mindestabstand zwischen den Personen zu gewährleisten, da kein Schutz der Atemwege getragen werden kann. Im Raum mit Duschen dürfen sich nur so viele Personen gleichzeitig aufhalten, wie verwendbare Duschkabinen sind.

- Die Anwesenheit der Personen ist in geeigneten Systemen oder Tabellen zu erfassen und muss nach 30 Tagen gelöscht werden.

## **II. J – Spezifische Maßnahmen für Freischwimmbäder, Hallenbäder und Badeseen**

1. Diese Maßnahmen gelten für alle privaten und öffentlichen Freibäder, einschließlich die Freibäder von Thermalanlagen sowie Hallenbäder, einschließlich Thermalanlagen. Die letzten beiden Absätze regeln die Nutzung der betreibergeführten Badeseen und Naturteiche sowie der freien Badeseen.

2. Es gilt eine maximale Obergrenze für gleichzeitig anwesende Personen, die durch die Einhaltung der 1/10 Regel bezogen auf die nutzbare Fläche, einschließlich die Wasserfläche, garantiert wird.

3. Zwischen den Personen muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter eingehalten werden, mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. Wenn sich Personen bewegen oder der Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Personen

respiratorie Deve essere mantenuta una distanza di 1 metro. Negli spogliatoi può essere presente contemporaneamente al massimo il doppio numero di persone rispetto al numero delle docce utilizzabili. Se c'è una sola doccia o negli spogliatoi fino a 20 m<sup>2</sup>, possono essere presenti fino a 3 persone. Negli spogliatoi delle piscine pubbliche e degli impianti termali si applica la regola del 1/5.

- Gli armadietti devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo. In alternativa, il gestore fornisce ai clienti sacchetti di plastica monouso per riporre i vestiti e le scarpe.

- Le docce devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo. In alternativa, ogni cliente deve essere dotato di un disinfettante spray a base di alcool per disinfettare le pareti, il pannello e il piatto della doccia, in modo da poter disinfettare la doccia per la propria sicurezza prima dell'uso e poterla utilizzare dopo 45 secondi che lo spray abbia agito.

- Nella stanza in cui si trovano le docce deve essere garantita una distanza minima di 1 metro tra le persone, in quanto non si indossa alcuna protezione delle vie respiratorie. Nella stanza in cui si trovano le docce possono essere presenti solo tante persone quante sono le cabine doccia utilizzabili.

- La presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e deve essere cancellata dopo 30 giorni.

## **II. J – Misure specifiche per le piscine all'aperto, le piscine coperte e laghi balneabili**

1. Queste misure valgono per tutte le piscine all'aperto private e pubbliche, incluse le piscine all'aperto degli impianti termali, nonché piscine coperte, incluse quelle di impianti termali. Gli ultimi due commi disciplinano l'utilizzo dei laghi balneabili e degli stagni naturali gestiti da operatori, nonché dei laghi balneabili liberi.

2. Vale un numero massimo di persone presenti allo stesso tempo, che viene garantito dal rispetto della regola del 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, inclusa la superficie dell'acqua.

3. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone sono in movimento o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro è fat-

nicht eingehalten werden kann, muss ein Schutz der Atemwege verwendet werden. Im Wasser muss kein Schutz der Atemwege verwendet werden, aber der in diesem Absatz vorgesehene Mindestabstand ist einzuhalten.

4. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen auch in Innenräumen ist unter Einhaltung der Maßnahmen gemäß vorhergehendem Abschnitt II. I 3 erlaubt.

5. Die Desinfektion der Hände muss an den Eingängen, an den Kassen, an den Toiletten und bei Sitzgelegenheiten möglich sein.

6. Der Kassenbereich muss mit Schutzvorrichtungen abgetrennt werden.

7. Liegen, Sonnenschirme, Boote und sämtliche von Gästen genutzte Ausstattungsgegenstände müssen nach jedem Personenwechsel desinfiziert werden.

8. Bei Hallenbädern müssen die Belüftung und der Luftaustausch entweder über eine geeignete zu öffnende Fensterfläche oder über ein Luftaustauschsystem erfolgen, sofern es sich um ein Lüftungsgerät (RLT-Gerät) oder ein System der kontrollierten mechanischen Lüftung (VMC-Gerät) handelt. Diese Systeme müssen so eingestellt werden, dass nur Primärluft verwendet wird. Ist dies nicht möglich, muss der Umluftanteil so weit wie möglich reduziert werden. Das System muss überprüft und gereinigt werden, und wenn das Filterpaket fast abgelaufen ist, muss es durch ein leistungsfähigeres ersetzt werden. Die Lüftungsgitter der Anlagen müssen mit Microfasertüchern gereinigt werden, die mit 70%iger Alkohollösung getränkt sind.

9. Für allfällig angeschlossene Saunen und Wellnessbereiche gelten die Maßnahmen gemäß Abschnitt II. B, 10.

10. Das aktive freie Chlor muss zwischen 1 – 1,5 mg/l betragen, das gebundene Chlor unter 0,4 sowie der PH-Wert des Wassers zwischen 6,5 und 7,5. Die Prüfung ist täglich vorzunehmen und in einer Tabelle zu erfassen. Für Becken ohne Chlor finden die Maßnahmen gemäß folgendem Absatz 11 Anwendung.

11. Im Wasser von betreibergeführten Naturbadeeichen gilt eine Zugangsbeschränkung auf Grundlage der 1/10 Regel. Der Betreiber muss regelmäßige Wasserproben garantieren. Im Wasser und auf den Liegeplätzen finden die Abstände laut Absatz 3 Anwendung.

12. Im Wasser von freien Badeseen und freien Naturteichen finden im Wasser und auf den

to obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. In acqua non è necessario utilizzare una protezione delle vie respiratorie, però deve essere rispettata la distanza minima prevista da questo comma.

4. L'uso di spogliatoi e docce anche in luoghi chiusi è ammesso nel rispetto delle misure di cui al precedente capo II. I 3.

5. La disinfezione delle mani deve essere possibile agli ingressi, alle casse, ai servizi igienici e alle aree di seduta.

6. L'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.

7. I lettini, gli ombrelloni, le imbarcazioni e tutte le attrezzature utilizzate dagli ospiti devono essere disinfettati dopo ogni cambio di persona.

8. Nelle piscine coperte l'aerazione e il ricambio d'aria devono avvenire o per mezzo di un'adeguata superficie finestrata apribile oppure tramite un impianto di ricambio dell'aria a condizione che si tratti di un impianto a unità di trattamento aria (UTA) o di un'unità di ventilazione meccanica controllata (VMC). Questi impianti dovranno essere regolati in modo da utilizzare solo aria primaria. Qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere ridotta il più possibile la quota di aria di ricircolo. Dovrà essere fatta una verifica e pulizia dell'impianto e qualora il sistema filtrante fosse quasi in scadenza, dovrà essere sostituito con uno più efficiente. Le griglie di ventilazione degli impianti dovranno essere pulite con panni in microfibra imbevuti di soluzione alcoolica al 70%.

9. Per le saune e le aree benessere collegate valgono le misure di cui al capo II. B, 10.

10. Il cloro attivo libero deve essere compreso tra 1 – 1,5 mg/l, il cloro combinato deve essere inferiore a 0,4 e il valore di pH dell'acqua deve essere tra 6,5 e 7,5. Il controllo deve essere effettuato quotidianamente e deve essere registrato in una tabella. Per le piscine senza cloro si applicano le misure di cui al seguente comma 11.

11. Nelle acque degli stagni naturali balneabili gestiti da operatori, l'accesso è limitato in base alla regola del 1/10. L'operatore deve garantire controlli regolari dell'acqua. Si applicano le distanze di cui al comma 3 sia nell'acqua che nelle zone di riposo.

12. Nelle acque dei laghi balneabili liberi e degli stagni naturali liberi, si applicano le distanze di



Liegeplätzen die Abstände laut Absatz 3 Anwendung.

## II. K – Spezifische Maßnahmen für Bühnendarbietungen, Filmvorführungen und Aufführungen vor Publikum

1. Diese Maßnahmen betreffen im Sinne von Artikel 1, Absatz 16 die Bühnendarbietungen, Filmvorführungen und Aufführungen vor Publikum, auch jene im Freien.

2. Es gelten die Maßnahmen laut Abschnitt I. und Abschnitt II. Wo die Bestuhlung für das gesamte Publikum vorgesehen ist, sowie auf Bühnen und während der Probephasen kommt die 1/5 Regel nicht zur Anwendung.

3. Die Bestuhlung, die Besetzung der Stühle oder die Personenanordnung müssen garantieren, dass:

- ein stabiler Abstand von mindestens 1 Meter eingehalten wird zwischen den Personen ohne Schutz der Atemwege.
- Der Mindestabstand von 1 Meter kann im Falle eines Schutzes der Atemwege oder der Installation von geeigneten Trennvorrichtungen zwischen den Personen unterschritten werden.
- Unter Abstand versteht man die Entfernung von Stuhlmitte zu Stuhlmitte.
- Die Entfernung zwischen den Stuhlreihen, von Rückenlehne zu Rückenlehne, muss mindestens 80 cm betragen.

4. In geschlossenen Räumen oder auf abgegrenzten Flächen, wo die Bestuhlung nicht für alle Anwesenden vorgesehen ist, wird durch die Einhaltung der 1/5 Regel eine Zugangsbeschränkung vorgesehen, um eine zu hohe Personendichte zu vermeiden.

5. Der Eintritt und der Austritt von Personen wird unter Zuhilfenahme von Leitsystemen, Ordnungspersonen und eventuellen Vormerk-systemen so geregelt, dass die Sicherheitsabstände zwischen den Personen jederzeit eingehalten werden können.

6. Beim Ticketverkauf und in der Publikums-garderobe werden spezifische Präventionsmaßnahmen umgesetzt. Die Desinfektion der Hände vor und nach der Benutzung der Toilette ist verpflichtend. Für den Barbetrieb gelten die Maßnahmen laut Abschnitt II. D.

cui al comma 3 sia nell'acqua che nelle zone di riposo.

## II. K – Misure specifiche per lo spettacolo dal vivo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli con la presenza di pubblico

1. Queste misure riguardano, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lo spettacolo dal vivo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli davanti a un pubblico, anche quelli all'aperto.

2. Si applicano le misure di cui ai capi I. e II. Laddove siano previsti posti a sedere per tutto il pubblico nonché sui palcoscenici e nei periodi delle prove non si applica la regola del 1/5.

3. La seduta, l'occupazione delle sedie ovvero la sistemazione delle persone deve garantire che:

- venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di almeno 1 metro tra persone senza protezione delle vie respiratorie;
- la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati.
- Per distanza si intende la distanza da centro sedia a centro sedia.
- La distanza tra le file delle sedie deve misurare da schienale a schienale almeno 80 cm.

4. In luoghi chiusi o in aree delimitate, dove non sono previsti posti a sedere per tutti i presenti, l'accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/5 per evitare una densità di persone troppo elevata, come prerequisito per evitare il contatto diretto dei partecipanti.

5. L'entrata e l'uscita delle persone è regolata con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione in modo che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento.

6. Durante la vendita dei biglietti e nel guardaroba pe il pubblico si applicano misure di prevenzioni specifiche. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno. Per il servizio bar valgono le misure di cui al capo II. D.

## II. L – Spezifische Maßnahmen für Events und Veranstaltungen, sowie für Versammlungen und Sitzungen

1. Die gegenständlichen Maßnahmen betreffen die öffentlichen, auch im Freien stattfindenden Events und Veranstaltungen in jeglicher Form. Durch die Einhaltung nachfolgender Maßnahmen wird verhindert, dass es zu einem direkten Kontakt der Teilnehmer kommt.

2. Ab 15. Juli 2020 sind öffentliche Events und öffentliche Veranstaltungen mit Verabreichung von Speisen und Getränken sind nur dann zulässig, wenn die spezifischen Maßnahmen für die Gastronomie laut Abschnitt II. D eingehalten werden können und auf jeden Fall die Teilnehmer an ihren Sitzplätzen bedient werden.

3. Die Anordnung und Besetzung der Stühle, sowie die Personenverteilung müssen gewährleisten, dass:

- ein stabiler Abstand von mindestens 1 Meter eingehalten wird zwischen den Personen ohne Schutz der Atemwege.
- Der Mindestabstand von 1 Meter kann im Falle eines Schutzes der Atemwege oder der Installation von geeigneten Trennvorrichtungen zwischen den Personen unterschritten werden.
- Unter Abstand versteht man die Entfernung von Stuhlmitte zu Stuhlmitte.
- Die Entfernung zwischen den Stuhlreihen, von Rückenlehne zu Rückenlehne, muss mindestens 80 cm betragen.

4. In geschlossenen Räumen auf abgegrenzten Flächen, wo keine Stühle oder diese nicht für alle Anwesenden vorgesehen sind, wird durch die Einhaltung der 1/5 Regel eine Zugangsbeschränkung vorgesehen, um eine zu hohe Personendichte zu vermeiden.

5. Bezüglich Abstände, Schutz der Atemwege und weiterer Regeln gelten jedenfalls die Maßnahmen laut Abschnitt I. und Abschnitt II.

6. Der Ein- und Ausgang der Personen wird mit Hilfe von Lenksystemen, Sicherheitspersonal und eventuellen Vormerkssystemen so geregelt, dass die Sicherheitsabstände zwischen den Personen jederzeit eingehalten werden können.

7. Bei privaten Veranstaltungen oder Zusammenkünften mehrerer Personen, sowie bei Versammlungen und Sitzungen sind jedenfalls die Maßnahmen laut Abschnitt I. einzuhalten.

## II. L – Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni

1. Le presenti misure riguardano gli eventi e le manifestazioni pubbliche, anche all'aperto, in qualsiasi forma. Osservando le seguenti misure si evita il contatto diretto tra i partecipanti.

2. A partire dal 15 luglio 2020 sono consentiti eventi pubblici e manifestazioni pubbliche con la somministrazione di cibi e bevande se le misure specifiche per la ristorazione possono essere osservate e in ogni caso i partecipanti vengono serviti ai propri posti a sedere.

3. La disposizione e l'occupazione delle sedie, nonché la sistemazione delle persone devono garantire che:

- venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di almeno 1 metro tra persone senza protezione delle vie respiratorie;
- la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati.
- Per distanza si intende la distanza da centro sedia a centro sedia.
- La distanza tra le file delle sedie deve misurare da schienale a schienale almeno 80 cm.

4. Nei luoghi chiusi e nelle aree delimitate in cui non siano previsti posti a sedere o non siano previsti per tutti i presenti, l'accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/5 per evitare una densità di persone troppo elevata.

5. Per quanto riguarda le distanze, la protezione delle vie respiratorie e altre regole, si applicano le misure di cui ai capi I. e II.

6. L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento.

7. Negli eventi privati e negli incontri di più persone, nonché nelle assemblee e riunioni devono essere comunque rispettate le misure di cui al capo I.

8. Wanderdarbietungen sind auch unabhängig von ihrer Eingliederung in eine Feier oder in Veranstaltungen unter der Bedingung zugelassen, dass die Attraktionen, die für eine Person gedacht sind, nach jeder Benutzung desinfiziert werden, während jene Attraktionen, die von mehreren Personen zugleich in Anspruch genommen werden, alle 30 Minuten desinfiziert werden. Bei der Benutzung der Wanderdarbietungen sind außerdem die generellen Sicherheitsmaßnahmen laut Abschnitt I einzuhalten.

## **II. M – Spezifische Maßnahmen für Messe- und Ausstellungstätigkeiten**

1. In geschlossenen Räumen oder auf abgegrenzten Flächen wird durch die Einhaltung der 1/5 Regel eine Zugangsbeschränkung vorgesehen, um eine zu hohe Personendichte zu vermeiden.
2. Es gelten die Maßnahmen laut Abschnitt I. und Abschnitt II.
3. Die tägliche Laser-Temperaturmessung des Personals mit Kundenkontakt und der Gäste beim Einlass ist verpflichtend.
4. Es gelten darüber hinaus die weiteren Vorschriften spezifischer territorialer Sicherheitsprotokolle.

## **II. N – Spezifische Maßnahmen für öffentliche und private Saunen und Wellness-Anlagen**

1. Unter diese Einrichtungen fallen sämtliche Saunen, Kneipp-Anlagen, Dampfbäder, Salzhöhlen die unterschiedlich temperierten Räume in Wellness-Anlagen, aber nicht SPA- und Behandlungsräume.
2. Im gesamten Wellness-Bereich einschließlich der Ruheräume und integrierten Außenräume gilt die 1/10 Regel, um die erlaubte maximale Gesamtzahl an Personen zu ermitteln, die sich gleichzeitig im Wellnessbereich aufhalten können.
3. Mit Ausnahme von Personen desselben Haushalts bzw. Personen, die im selben Zimmer beherbergt sind, ist ein Mindestabstand von 2 Metern in allen geschlossenen Räumen einzuhalten.
4. Saunen und Dampfbäder müssen nach jedem Wechsel gereinigt werden. Gemeinschaftsräume, Toiletten, Duschen und Ausstattungsgegenstände müssen alle zwei Stunden

8. Gli spettacoli viaggianti sono ammessi, anche indipendentemente dalla loro collocazione all'interno di una festa o evento, a condizione che le attrazioni ad uso singolo vengano igienizzate dopo ogni utilizzo, e che le attrazioni che vengono invece usate contemporaneamente da più persone vengano igienizzate ogni 30 minuti.

Nell'utilizzo degli spettacoli viaggianti sono inoltre da rispettare le misure di sicurezza generali di cui al capo I.

## **II. M – Misure specifiche per le attività fieristiche e di esposizioni**

1. In luoghi chiusi o in aree delimitate l'accesso è limitato mediante il rispetto della regola dell'1/5 per evitare una densità di persone troppo elevata.
2. Si applicano le misure di cui ai capi I. e II.
3. Il controllo giornaliero della temperatura con il laser è obbligatorio per il personale che è a contatto con i clienti e per gli ospiti all'entrata.
4. Si applicano, inoltre, le prescrizioni ulteriori di specifici protocolli di sicurezza territoriali.

## **II. N – Misure specifiche per le saune pubbliche e private e i centri benessere**

1. Queste strutture comprendono tutte le saune, impianti "Kneipp", i bagni di vapore, grotte di sale e le camere a temperatura differenziata nei centri benessere, ma non le SPA e le sale per trattamenti.
2. In tutto il centro benessere, comprese le sale relax e le aree esterne integrate, vale la regola dell'1/10, al fine di determinare il numero massimo totale di persone che possono circolare contemporaneamente nel centro benessere.
3. Ad eccezione delle persone dello stesso nucleo familiare o delle persone alloggiate nella stessa stanza, in tutti gli spazi chiusi deve essere mantenuta una distanza minima di 2 metri.
4. Le saune e i bagni di vapore devono essere puliti dopo ogni cambio. I locali comuni, i servizi igienici, le docce e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati ogni due ore.

gereinigt und desinfiziert werden.

5. Die Nutzung von Kneippanlagen ist nur mit fließendem Wasser möglich.

6. Die Anwesenheit der Personen ist in geeigneten Systemen oder Tabellen zu erfassen und muss nach 30 Tagen gelöscht werden.

## **II. O – Spezifische Maßnahmen für Spielhallen und Diskotheken**

1. Die vorliegenden Maßnahmen gelten für Spielhallen, Wett- und Bingosäle, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen. Für diese Räumlichkeiten gelten die allgemeinen Maßnahmen laut Abschnitt I und Abschnitt II., mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen.

2. In der gesamten Räumlichkeit findet die 1/10 Regel Anwendung, um die erlaubte maximale Gesamtzahl an Personen zu ermitteln, die sich gleichzeitig in Spielhallen, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen aufhalten können.

3. Innerhalb dieser Räumlichkeiten muss auf jeden Fall der Personenabstand von 1 Meter eingehalten werden, mit Ausnahme der zusammenlebenden Familienmitglieder; weiters muss durchgehend ein Schutz der Atemwege getragen werden, außer am Tisch, wenn der Abstand von 1 Meter eingehalten wird.

4. Beim Einlass ist die Laser-Temperaturmessung des Personals und der Gäste verpflichtend.

5. Falls möglich ist es nötig, durch die Öffnung von Fenstern und Türen eine maximale Lüftung der Räumlichkeiten zu gewährleisten.

6. Beim Einlass in Diskotheken müssen die Besucher zudem namentlich registriert werden, die Besucher sind angehalten die Immuni-App auf ihre Smartphones herunterzuladen und zu aktivieren. Außerhalb der Diskotheken muss ein Ordnungsdienst gewährleistet werden.

7. In den Spielhallen und ähnlichen Einrichtungen müssen die Spielautomaten jeglicher Art vor jedem Gebrauch desinfiziert werden, bzw. es muss neben jedem Spielautomat ein Desinfiziermittel vorhanden sein, da sich die Spieler vor und nach der Benutzung die Hände desinfizieren müssen.

## **II. P – Spezifische Maßnahmen für die Märkte**

1. Die vorliegenden Maßnahmen gelten für Handelstätigkeiten, die auf öffentlichen Flächen

5. L'utilizzo di impianti "Kneipp" è possibile solo con acqua corrente.

6. La presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e deve essere cancellata dopo 30 giorni.

## **II. O – Misure specifiche per le sale giochi e le discoteche**

1. Le presenti disposizioni si applicano a sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali a questi assimilati. A questi locali si applicano, salvo quanto in seguito specificato, le misure generali di cui ai capi I e II.

2. In tutto il locale si applica la regola dell'1/10, al fine di determinare il numero massimo totale di persone che possono trovarsi contemporaneamente nelle sale giochi, nelle discoteche e nei locali assimilati.

3. All'interno di questi locali deve in ogni caso essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente, e devono essere indossate in qualsiasi momento le protezioni delle vie respiratorie, ad eccezione al tavolo, se la distanza di 1 metro è mantenuta.

4. È obbligatorio, sia per il personale, che per gli ospiti, il controllo della temperatura con il laser all'entrata.

5. Ove possibile, è necessario garantire la massima areazione dei locali attraverso l'apertura di porte e finestre.

6. All'entrata nelle discoteche, i visitatori devono inoltre essere registrati nominativamente. I visitatori sono tenuti a scaricare l'App-Immuni sul proprio smartphone e ad attivarla. Al di fuori delle discoteche è necessario garantire un servizio d'ordine.

7. Nelle sale giochi e in strutture simili le slot machine di ogni tipo devono essere disinfettate prima dell'uso ovvero vicino a ogni slot machine deve essere disponibile un disinfettante, poiché i giocatori devono disinfettarsi le mani prima e dopo l'uso delle stesse.

## **II. P – Misure specifiche per i mercati**

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività del commercio che si svolgono su aree

in Form von Märkten stattfinden.

2. Im Falle von Märkten, bei denen die Marktstände gegenüber aufgestellt werden, muss die Breite des sich so bildenden Durchgangs für die Kunden in der Regel mindestens 3,5 m betragen.

3. Die Marktstände, die aneinandergereiht sind, müssen seitlich jeweils einen Abstand von 80 cm haben, und die Betreiber der so gereihten Marktstände müssen jedenfalls den zwischenmenschlichen Abstand von 1 m einhalten.

4. Der Zwischenraum von 80 cm, der sich bei aneinander gereihten Marktständen bildet, wenn diese gemäß Punkt 3 aufgestellt werden, darf von den Kunden nicht als Durchgang verwendet werden und ist von den Marktstandbetreibern abzusperren.

5. Die Betreiber der Marktstände und die Kunden müssen einen Schutz der Atemwege tragen und einen zwischenmenschlichen Abstand von mindestens 1 Meter einhalten, so wie in Abschnitt I. vorgesehen; Menschenansammlungen müssen auf jeden Fall vermieden werden.

6. Es muss eine breite Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Vorrichtungen zur Desinfektion der Hände gewährleistet werden.

7. Die Verwendung von Einweghandschuhen bei der Einkaufstätigkeit von Lebensmitteln und Getränken ist verpflichtend. Der Betreiber muss die Einweghandschuhe zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall müssen die Hände beim Ein- und Ausgang der Marktfläche desinfiziert werden.

8. Falls es nicht möglich ist, die Abstände gemäß Absatz 2 des vorliegenden Abschnitts einzuhalten, muss die Marktfläche durch Abgrenzungen eingegrenzt werden, und es muss weiters ein Ordnungsdienst eingerichtet werden, welcher den Ein- und Ausgang regelt und gewährleistet, dass der Markt nur von einem Kunden für jede 5 m<sup>2</sup> besucht wird. Für die Berechnung des Verhältnisses Kunde/5m<sup>2</sup> wird die gesamte Marktfläche herangezogen. Falls die Beschaffenheit des Ortes diese Organisation nicht zulässt, müssen die Gemeinden, auch in Abweichung ihrer Verordnungen, den Markt auf mehrere Flächen aufteilen, damit auf diese Weise eine der beiden genannten Lösungen angewandt werden kann.

9. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge muss auf jeden Fall gewährleistet werden.

10. Es müssen bei den Zugängen zu den Märkten jedenfalls Informationen bereitgestellt werden, mit denen die Kunden über den einzuhal-

pubbliche in forma di mercato.

2. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all'altro, il passaggio per la clientela che si forma tra i banchi così disposti deve essere di regola almeno di 3,5 m.

3. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall'altro e i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.

4. Lo spazio di 80 cm che si forma tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 3 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e dev'essere chiuso da parte dei gestori dei banchi di mercato.

5. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi del capo I. e devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti.

6. Deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani.

7. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. L'operatore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all'uscita dell'area del mercato.

8. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 2 del presente capo, l'area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d'ordine, che regoli l'accesso e l'uscita e che garantisca che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 5 m<sup>2</sup>. Per il calcolo del rapporto cliente/5m<sup>2</sup> si considera tutta l'area dello spazio in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.

9. Deve essere in ogni caso garantito l'accesso ai mezzi di soccorso.

10. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe a disposizione in ogni caso informazioni per la clientela in merito all'obbligo di mantene-

tenden Sicherheitsabstand von 1 m, den verpflichtend zu tragendem Schutz der Atemwege und die anderen zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen informiert werden.

### **III. Verweise auf staatliche Bestimmungen und staatliche und territoriale Sicherheitsprotokolle**

1. Die staatlichen einschlägigen Bestimmungen haben für die mit Landesgesetz und Landesverordnungen nicht geregelten Bereiche Gültigkeit. Die staatlichen und territorialen Protokolle haben für den jeweiligen Sektor Gültigkeit, vorbehaltlich anderslautender Vorschriften dieses Gesetzes und der Landesverordnungen.

2. Unternehmen der Industrie, des Handwerks und des Handels berücksichtigen, neben den Inhalten der territorialen Protokolle, die Inhalte des gemeinsamen Protokolls zur Regelung von Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus am Arbeitsplatz laut Anlage B, das am 24. April 2020 von der Regierung und den Sozialpartnern unterzeichnet wurde, sowie, für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche, das gemeinsame Protokoll zur Regelung der Eindämmung der Verbreitung des COVID-19 auf den Baustellen, laut Anlage C, das am 24. April 2020 vom Minister für Infrastrukturen und Transportwesen, vom Minister für Arbeit und Sozialpolitik und den Sozialpartnern unterzeichnet wurde, sowie das gemeinsame Protokoll zur Regelung der Eindämmung der Verbreitung des COVID-19 im Transportwesen und in der Logistik laut Anlage D, das am 20. März 2020 unterzeichnet wurde, und der folgenden Änderungen und Ergänzungen, die an denselben angebracht werden. Falls durch die Nichtumsetzung der Protokolle die angemessenen Schutzstandards nicht sichergestellt werden können, wird die Tätigkeit bis zur Wiederherstellung der Sicherheitsbedingungen ausgesetzt. Die Unternehmen, deren Tätigkeiten ausgesetzt worden sein sollten, schließen die für die Aussetzung erforderlichen Tätigkeiten, einschließlich des Versands von vorrätigen Waren, innerhalb von drei Tagen ab der Maßnahme, mit der die Aussetzung verfügt wird, vollständig ab. Bei ausgesetzten Produktionstätigkeiten ist der Zugang von Mitarbeitern oder beauftragten Dritten zum Firmengelände zur Durchführung von Überwachungs-, Konservierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, zur Bearbeitung von Zahlungen sowie für Reinigungs- und Sanifizierungsmaßnahmen, vorbehaltlich einer Mitteilung an den Regierungskommissär, gestattet. Vorbehaltlich einer Mittei-

re una distanza di sicurezza di 1 m, all'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.

### **III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali**

1. I provvedimenti nazionali in materia hanno validità per gli ambiti non regolati da questa legge e dalle ordinanze provinciali. I protocolli nazionali e territoriali hanno validità per il rispettivo settore, fatte salve le diverse prescrizioni di questa legge e delle ordinanze provinciali.

2. Le imprese industriali, artigianali e commerciali rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato B, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato C, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto, il 20 marzo 2020, di cui all'allegato D, e le successive modifiche e integrazioni apportate agli stessi. Qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione, si determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Commissario del Governo, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione è consentita, previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

lung an den Regierungskommissär, ist im Falle einer Aussetzung der Versand von im Lager vorrätigen Waren an Dritte sowie der Eingang von Waren und Lieferungen in das Lager erlaubt.

3. Die Unternehmen auf öffentlichen und privaten Baustellen und Arbeitsstätten berücksichtigen auf prioritäre Weise die Inhalte der „Leitlinien für Tätigkeiten auf öffentlichen und privaten Baustellen und Arbeitsstätten“, in letzter Fassung, erarbeitet von den Sozialpartnern.

4. Die Unternehmen des Tourismussektors berücksichtigen die Inhalte des gemeinsamen Protokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des Virus Covid-19 am Arbeitsplatz gemäß Anlage B, das am 24. April 2020 von der Regierung und den Sozialpartnern unterzeichnet wurde, und jede eventuelle neue Verordnung des Landeshauptmanns.

5. Für die Tätigkeiten laut den Abschnitten II.D und II.E finden die territorialen und staatlichen Sicherheitsprotokolle sowie die entsprechenden Richtlinien Anwendung.

6. Für Banken und Kreditinstitute gelten die jeweiligen Sicherheitsprotokolle „Maßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19-Virus, um die Erbringung von Dienstleistungen im Bankensektor zu gewährleisten“, wie am 28. April 2020 bzw. am 12. Mai 2020 von den Sozialpartnern unterzeichnet, einschließlich nachfolgender Ergänzungen, sowie das zwischen den Sozialpartnern am 7. Mai 2020 unterzeichnete Einvernehmens-Protokoll „Maßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19-Virus in der Kategorie der Kreditgenossenschaften“. Die Anwendung dieser spezifischen Maßnahmen ermöglicht die Nicht-Anwendung der Maßnahme laut Abschnitt II. 1.

7. Für die Sportveranstaltungen, die Sportwettbewerbe, den organisierten Profi- und Amateursport, einschließlich der entsprechenden Trainings gelten die staatlichen Bestimmungen, einschließlich der staatlichen Sicherheitsprotokolle.

8. Für Pferderennen und Pferderennplätze gelten die spezifischen staatlichen Protokolle und jene des Landes.

9. Die Dringlichkeitsmaßnahmen Nr. 25 vom 14.05.2020 und Nr. 27 vom 22.05.2020 sind in dem Sinne ergänzt, dass bei den religiösen Zeremonien, unbeschadet aller anderen spezifi-

3. Le imprese nei cantieri edili e non edili pubblici e privati rispettano in modo prioritario i contenuti delle "Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati", nell'ultima versione, elaborate dai partner sociali.

4. Le imprese del settore turistico rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato B e ogni eventuale nuova ordinanza del Presidente della Provincia.

5. Per le attività di cui ai capi II.D e II.E trovano applicazione i protocolli di sicurezza e le relative linee guida territoriali e nazionali.

6. Per le banche e gli istituti di credito valgono i rispettivi protocolli di sicurezza "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario" firmate in data 28 aprile 2020 e 12 maggio 2020 dalle parti sociali, e successive integrazioni, nonché il protocollo d'intesa "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella categoria del Credito Cooperativo", firmato dalle parti sociali in data 7 maggio 2020. L'applicazione di queste misure specifiche consente di disapplicare la misura di cui a capo II.1.

7. Per gli eventi sportivi, le competizioni sportive, lo sport organizzato professionistico e amatoriale, inclusi i rispettivi allenamenti valgono le disposizioni nazionali, inclusi i protocolli nazionali di sicurezza.

8. Per le corse ippiche e gli ippodromi si applicano i protocolli specifici nazionali e provinciali.

9. Le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 25 del 14.05.2020 e 27 del 22.05.2020 sono integrate nel senso che nelle celebrazioni religiose, fatte salve tutte le altre specifiche

schen Bestimmungen, bezüglich der Personenabstände und dem Schutz der Atemwege die Bestimmungen dieser Anlage angewandt werden. Ebenso angewandt werden die eventuell von den religiösen Behörden festgesetzten, restriktiveren Bestimmungen.

Die Teilnahme der Chöre und Musikkapellen an den religiösen Zeremonien erfolgt unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen gemäß Abschnitt II.G.

prescrizioni, per quanto concerne le distanze interpersonali e le protezioni delle vie respiratorie si applicano le disposizioni del presente allegato. Trovano applicazione altresì le eventuali disposizioni più restrittive stabilite dalle rispettive autorità religiose.

La partecipazione di cori e bande alle celebrazioni religiose avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G.







Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

15/07/2020

Der Generalsekretär  
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

15/07/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 24 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 24 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Eros Magnago*

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

14/07/2020

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma